Attività di ritiro e trasformazione di carcasse e scarti animali e inosservanza delle prescrizioni AIA

T.A.R. Piemonte, Sez. I 29 dicembre 2022, n. 1216 - Prosperi, pres.; Risso, est. - (*Omissis*) S.r.l. (avv.ti Allocco, Pizzetti, Poesio) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Rossi, Sciolla) ed a.

Ambiente - Attività di ritiro e trasformazione di carcasse e scarti animali - Trasformazione del materiale in farine e dei grassi animali generati dalla trasformazione in energia termica - Inosservanza delle prescrizioni AIA e realizzazione di modifiche sostanziali all'impianto non autorizzate.

(Omissis)

FATTO

La società ricorrente svolge attività di ritiro e trasformazione di carcasse e scarti animali, servendosi di un impianto altamente tecnologico sito in -OMISSIS- che, da un lato, permette la trasformazione del materiale in farine e, dall'altro, procede alla trasformazione dei grassi animali generati dalla trasformazione in energia termica.

L'attività in parola è svolta in forza di un'autorizzazione integrata ambientale (di seguito A.I.A.) rilasciata con determina n. -OMISSIS- della Provincia di Cuneo che ricomprende sia l'autorizzazione al recupero energetico "R1" sia quella della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, alla combustione del grasso in caldaia.

Dal 1° luglio 2017 l'ARPA ha iniziato ad effettuare una serie di sopralluoghi presso lo stabilimento dell'-ricorrente-, rilevando una serie di violazioni delle prescrizioni A.I.A. (tra cui, irregolare deposito dei cassoni contenenti la materia prima da trasformare, non corretta aspirazione delle arie dei locali magazzino e ricevimento del materiale all'ingresso dell'impianto, errata conduzione dell'impianto di coincerimento, non corretta contabilizzazione del grasso ai fini della compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti), nonché la realizzazione di modifiche sostanziali all'impianto non autorizzate (quali, utilizzo del BTZ con funzione di combustibile anche in via ordinaria, messa in atto di un assetto di aspirazione difforme rispetto al progetto autorizzatorio).

Con l'impugnata nota prot. n. -OMISSIS-, l'ARPA ha contestato alla società ricorrente la violazione delle prescrizioni n. 5-6-9 dell'A.I.A., ritenendo che la modalità di deposito dei sottoprodotti di origine animale fosse in contrasto con gli intenti gestionali dichiarati dal gestore, sulla base di quanto meglio specificato nelle relazioni tecniche allegate.

Con la successiva nota Prot. n. -OMISSIS-, il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha addebitato alla ricorrente ulteriori violazioni.

Le violazioni addebitate con la suindicata nota erano riconducibili ai fatti accertati dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo nei verbali di prescrizione tecnica asseverata n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

Con il ricorso principale indicato in epigrafe -ricorrente- s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Cuneo ha diffidato la ricorrente dal continuare ad esercitare l'impianto autorizzato con le modalità che avevano determinato i fatti contestati dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, evidenziando che la stessa doveva mettere in atto gli interventi prescritti con i verbali di prescrizione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- nei termini dagli stessi indicati.

La ricorrente, con il presente ricorso principale, *in primis* ha dedotto l'illegittimità del diniego parziale all'accesso della nota Prot. n. -OMISSIS- e ha impugnato la diffida del 06.11.2017 adottata dalla Provincia di Cuneo poiché, in sintesi, fondata, a detta della ricorrente, sull'accertamento di violazioni infondate.

Con ricorso per motivi aggiunti del 18.04.2018 la società ricorrente, *in primis*, ha dedotto l'illegittimità della trasmissione parziale della documentazione oggetto del presente ricorso, posto che l'amministrazione avrebbe trasmesso solo una parte della relazione tecnica di approfondimento anno 2016, manifestando l'interesse ad avere accesso alla restante parte. Inoltre, la ricorrente insiste nel sostenere l'illegittimità della diffida impugnata con il ricorso principale, impugnando anche la documentazione resa accessibile.

Con ricorso per motivi aggiunti del 25.01.2019, la ricorrente ha impugnato il provvedimento emanato Provincia di Cuneo in data 29.10.2018 avente ad oggetto una nuova diffida per asserito mancato adempimento delle prescrizioni impartite nella precedente diffida, nonché per la perdurante violazione dell'autorizzazione esistente.

La Provincia di Cuneo, nella memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo, evidenzia che, in data 20.09.2022, la stessa aveva emesso ulteriore diffida, questa volta con contestuale sospensione dell'attività nei confronti della ricorrente a causa del perdurare dell'inaffidabilità del sistema di misura in continuo delle emissioni provenienti dall'impianto DEOINC" e che tale provvedimento faceva seguito alle diffide prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.

All'udienza pubblica del 25.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. – *In primis*, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse con specifico riferimento alla censura relativa al diniego parziale di accesso poiché, dagli atti di giudizio, emerge che la nota prot. n. -OMISSIS-, la relativa relazione tecnica di approfondimento anno 2016 dell'ARPA e i connessi allegati, siano stati resi accessibili alla ricorrente, così come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente nella memoria del 23 settembre 2022.

Tali documenti risultano debitamente depositati in giudizio.

Ne consegue che il punto VIII del ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

2. – Il Collegio, per ragioni di economia processuale, evidenzia che analizzerà contestualmente le censure contenute nel ricorso principale e nel primo ricorso per motivi aggiunti, poiché sostanzialmente sovrapponibili.

Invero, la ricorrente, dopo aver ricevuto riscontro all'accesso dall'ARPA, ha notificato il primo ricorso per motivi aggiunti alla Provincia di Cuneo, aggiungendo ai motivi già proposti col ricorso introduttivo una serie di rilievi derivanti dalla lettura di quanto trasmessole dall'Agenzia Regionale.

3. – Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente, facendo riferimento alla nota ARPA prot. n. -OMISSIS-, contesta che il deposito dei cassoni contenenti la materia prima da trasformare fosse avvenuto in maniera difforme rispetto al progetto ed alle prescrizioni impartite con l'A.I.A.

Più nello specifico, la ricorrente sostiene che quanto rilevato dall'ARPA (ossia la presenza di carcasse di animali e di contenitori contenti sottoprodotti di origine animale, c.d. "SOA", nel piazzale) non costituisse uno "stoccaggio" sul piazzale, ma un mero trasferimento dei cassoni in prossimità dell'ingresso dell'impianto per essere scaricati al suo interno, cioè, come è stato definito dalla Provincia di Cuneo, una sorta di "sosta tecnica" del materiale in attesa dell'avvio al trattamento.

Preliminarmente, sul punto, si osserva che per la condotta ivi descritta è stata contestata la consumazione di un illecito amministrativo con verbale -OMISSIS- del 21.9.2017 e che nella seconda diffida nulla più si dice con riferimento a tale condotta.

Si deve dunque ritenere che si è trattato di una condotta istantanea, per la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa che è oggetto di un diverso procedimento e di una diversa tutela giurisdizionale.

La stessa Provincia di Cuneo, nella memoria del 4.10.2022 afferma quanto segue: "Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale presenti in stabilimento e citati nella sanzione amministrativa -OMISSIS-, non se ne fa più cenno nei successivi accertamenti del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo del 25.07.2017 e 29.08.2017. Evidentemente il materiale a suo tempo rilevato era stato, nel frattempo, processato e, pertanto, non vi era alcun motivo di richiamare tale fatto nella diffida del 2018".

Ciò posto, sul punto si osserva che, nel provvedimento autorizzativo (determina n. -OMISSIS- della Provincia di Cuneo) non era prevista tale tipologia di "sosta tecnica" del materiale in arrivo.

Più nello specifico, la prescrizione n. 6, "ciclo produttivo", stabilisce che: "Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi alle specifiche progettuali e alle previsioni contenute nella documentazione allegata alle istanze per il rilascio, la modifica sostanziale ed il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento".

Per quanto concerne in particolare il deposito dei materiali, le specifiche progettuali sono ricapitolate al paragrafo "Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC – Confronto con MTD", in cui si precisa che: "La materia prima arriva in cassoni o in celle frigorifere. I cassoni vengono scaricati direttamente nei vasconi dell'inizio linea. Le celle frigorifere vengono momentaneamente stoccate nel magazzino affinché si scongelino (fino a 2-3 gg.)...Il materiale fresco in arrivo è trattato direttamente nell'arco della giornata", con la specifica precisazione che "...Eventuali esuberi temporanei sono stoccati nel capannone del lavaggio cassoni in contenitori chiusi o nelle loro celle refrigerate".

Dunque, emerge chiaramente come nell'autorizzazione non fosse prevista alcuna possibilità di "soste tecniche" sul piazzale dello stabilimento, e ciò, come evidenziato dalla Provincia di Cuneo, al fine di evitare il diffondersi di odori molesti.

Ebbene, nella relazione tecnica dell'ARPA n. -OMISSIS-, riportante l'esito delle verifiche e delle valutazioni compiute a seguito del sopralluogo eseguito in data 1° luglio 2017 presso la ricorrente, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, si legge "Nel piazzale antistante la rampa di accesso all'area di carico del ciclo produttivo erano presenti: - 3 cassoni contenenti sottoprodotti di origine animale; - 1 cassone contenente materiali dichiarati sottoprodotti ctg 3 derivanti per quanto dichiarato da supermercati; - 1 cassone refrigerato da lavare; - 2 rimorchi con scarrabile contenenti farine da inviare all'impianto di Faenza; - 4 cassoni refrigerati pieni di sottoprodotti di origine animale (in prossimità delle tramogge di carico). Sono stati ispezionati i vasconi di carico della materia prima al ciclo produttivo che sono risultati pieni e contenenti sia sottoprodotti di origine animale, sia sottoprodotti dichiarati di ctg 3 che però evidenziavano la presenza anche di scarti alimentati imballati non di origine animale (es. pasta sfoglia Buitoni)".

Emerge, dunque, la descrizione di uno stabilimento sovraccarico di materiale da trattare, depositato in attesa dell'avvio alla lavorazione e ciò in contrasto con la *ratio* del provvedimento autorizzativo che mira, invece, proprio ad evitare la presenza di materiale maleodorante nelle aree esterne o in quelle non aspirate.

Inoltre, è la stessa ricorrente ad affermare che "le due carcasse di cavalli appena ritirate erano state correttamente



scaricate, in via temporanea, all'interno del magazzino ausiliario, pronte per essere inserite nei cassoni", ammettendo, pertanto, implicitamente, che non erano state scaricate direttamente nei vasconi dell'inizio linea e che, neppure, fossero state collocate in contenitori chiusi o in celle refrigerate, come previsto, invece dall'A.I.A.

Il primo motivo del ricorso principale pertanto risulta essere privo di pregio.

4. - Con la seconda delle violazioni rilevate dalla diffida provinciale, si contestava alla ricorrente "la mancata aspirazione sia delle arie dei locali di ricevimento (con presenza di SOA) e produzione, sia nel magazzino ausiliario in presenza di cassoni contenenti sottoprodotti".

Più nello specifico, nella nota ARPA prot. n. -OMISSIS- si legge: "Nonostante fossero depositati in tale locale due cassoni di sottoprodotti di origine animale pervenuti nella giornata del 03/07/2017, né il Deoinc né lo scrubber erano funzionanti (punti E1 e E2 del quadro emissivo). Si ravvisa pertanto la violazione delle prescrizioni n. 6 – ciclo produttivo – e n 5 e 9 – emissioni – Determina n. 2013/-OMISSIS- e smi".

La stessa affermazione viene riportata nel verbale di accertamento e contestazione mediante notificazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS-, nel quale si aggiunge: "Da visualizzazione congiunta dello stato di funzionamento dello SME aziendale asservito alle emissioni del punto E1-Deoinc, si è constatato – in presenza della parte aziendale – che il Deoinc era stato attivato solo alle ore 00:00 del 04/07/17, funzionando a BTZ in modo intermittente fino alle ore 11:30, ora alla quale era avvenuto il completo spegnimento dello stesso per blocco valvola apertura aria comburente. Tenuto conto che anche le vasche di scarico SOA erano piene di materiale, pur con saracinesche chiuse si è rilevata la mancata aspirazione sia delle arie dei locali di produzione che del magazzino ausiliario in presenza di cassoni contenenti sottoprodotti".

In particolare, si contesta che, in presenza di materiale pronto per la lavorazione, i locali dovrebbero essere comunque costantemente soggetti ad aspirazione, con *Deoinc* o *Scrubber*.

Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente afferma preliminarmente che l'impianto di che trattasi è progettato in maniera da aspirare automaticamente i locali ed i vapori generati durante la fase della lavorazione, deodorizzando le arie mediante la combustione nel *Deoinc* e che, in assenza di lavorazione, l'aspirazione si interrompe in quanto non necessaria poiché, se la lavorazione è ferma, vorrebbe dire che non vi è materiale da trattare.

La ricorrente sostiene che l'aspirazione ed il trattamento delle arie mediante lo *scrubber* sarebbe dovuta avvenire solo in situazioni emergenziali mentre, a suo dire, la situazione rilevata dall'ARPA durante il sopralluogo del 4.07.2017, non avrebbe dovuto essere ritenuta tale e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna necessità di attivare lo *scrubber*.

Secondo l'interpretazione della -ricorrente-, per "situazione emergenziale" si dovrebbe intendere unicamente il caso in cui la lavorazione sia bloccata per un lungo periodo di tempo, in presenza di materiale già ritirato.

Sul punto, preliminarmente, si evidenzia che, in origine, nel provvedimento autorizzatorio si leggeva: "L'abbattimento dei composti maleodoranti contenuti nell'aria di aspirazione proveniente dai locali di produzione e ricevimento materia prima, viene effettuato attualmente mediante un sistema ad abbattimento ad umido (scrubber), costituito da due torri di lavaggio che lavorano con una soluzione di perossido di idrogeno e acqua (camino E2)... Lo scrubber verrà pertanto messo in funzione soltanto quando si trova del materiale stoccato nel magazzino o quando si lavano i cassoni, riducendo notevolmente il consumo elettrico", alla prescrizione n. 5 – emissioni in atmosfera – si leggeva: "gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e, alla prescrizione n. 9 – emissioni in atmosfera – era espressamente previsto che "l'uso dello scrubber è limitato a condizioni emergenza da comunicarsi preventivamente alla Provincia ed agli organi di controllo".

Secondo l'interpretazione fornita dalla Provincia di Cuneo, per "situazione emergenziale" deve intendersi ogni ipotesi in cui sia presente in stabilimento materiale non trattato, stoccato nel magazzino materie prime.

Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi sufficienti per ritenere irragionevole o illogica l'interpretazione fornita dalla Provincia di Cuneo all'espressione "situazione emergenziale", tenendo conto del contenuto complessivo e della *ratio* del provvedimento autorizzativo.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che effettivamente, in presenza della situazione descritta dall'ARPA, la ricorrente avrebbe dovuto aspirare le arie e trattarle mediante lo *scrubber*.

Pertanto, anche nella parte di che trattasi, la diffida non risulta viziata per i profili sollevati dalla ricorrente.

Anche la seconda censura contenuta nel ricorso principale pertanto non coglie nel segno.

5. – Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente, a parte riservarsi di presentare motivi aggiunti avverso la nota dell'A.R.P.A. n. -OMISSIS- che, in un primo momento non era stata resa accessibile, la ricorrente dà atto di come l'ARPA avesse rilevato anche la violazione delle prescrizioni A.I.A. "n. 19, 20 e 21 (pag. 30 di 43 del Provvedimento Autorizzativo)" a causa della "conduzione dell'impianto con combustione di grasso con temperatura della camera di combustione inferiore agli 850° C ed il mancato blocco automatico di combustione del grasso in tale condizione", violazione riportata nel provvedimento di diffida oggetto di impugnazione (in merito si veda la prescrizione a1) del verbale ARPA -OMISSIS- del 18.10.2017).

In altri termini, l'organo di controllo contestava che l'impianto di coincenerimento fosse stato condotto con combustione del grasso ad una temperatura della camera di combustione inferiore agli 850°, ed in assenza di un sistema di blocco



automatico dell'alimentazione del rifiuto (grasso) in tale condizione.

La ricorrente afferma che il blocco dell'uso del grasso in camera di combustione al di sotto della temperatura limite di 850° sarebbe determinato da un sistema automatico programmato direttamente dal costruttore dell'impianto e che il funzionamento di tale sistema era stato oggetto di specifico controllo che avrebbe avuto esito positivo.

Inoltre, nel ricorso si evidenzia che i dati della temperatura della camera di combustione e dello stato di funzionamento a grasso o BTZ, con i vari livelli emissivi, erano oggetto di specifici strumenti di monitoraggio e registrazione, e non risultava che fossero in contrasto con quanto prescritto.

5.1. - Nel primo motivo aggiunto del primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente torna su questo punto ed aggiunge che la presenza di un possibile margine di tolleranza pari a 10° C, all'interno di un impianto, qual è quello di cui si discute, in cui si raggiungono temperature superiori ai 1.000° C, sarebbe del tutto fisiologico, sostenendo che nella relazione tecnica non sarebbe contestata l'assenza di un sistema di blocco automatico del grasso, che infatti esisterebbe e che sarebbe costituito da un sistema programmato dal costruttore dell'impianto.

In via del tutto preliminare, si osserva che nella nota ARPA prot. n. -OMISSIS- si evidenzia che "La prescrizione a1) può ritenersi pertanto tecnicamente adempiuta nei termini temporali e con modalità congrue al Verbale". Tuttavia, la ricorrente, a pagina 3 del secondo ricorso per motivi aggiunti, ha chiarito di aver relazionato sui comportamenti adottati per eliminare ogni possibile dubbio sulla conduzione dell'impianto in conformità ai contenuti dell'A.I.A. per spirito di collaborazione, ma senza voler con tale comportamento rinunciare ai motivi di ricorso. Pertanto, il Collegio, di seguito, procederà all'analisi di essi.

Per quanto riguarda tale censura, in primis, si evidenzia che le prescrizioni n. 19, 20 e 21 del provvedimento A.I.A. sono del seguente tenore: "19. l'impianto di coincenerimento deve essere equipaggiato e gestito in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi; 20. l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di bruciatore che funzioni a combustibile ausiliario nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima di 850° C e fintantoché vi siano rifiuti in camera di combustione; 21. l'impianto di coincenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi: all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima di 850° C; qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto degli 850° C; qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti gassosi indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione".

Ciò posto, si osserva che nella relazione tecnica di approfondimento anno 2016, allegata alla nota ARPA Prot. -OMISSIS-, al capitolo 3 "Evidenze accertate presso lo stabilimento -ricorrente-.", al punto 2, si legge: "Parrebbe invece automatico il passaggio da grasso a BTZ quando la temperatura scende sotto gli 850°C: il condizionale è d'obbligo in quanto, nella procedura operativa PRO 02 Rev. 4 del 25/02/2016, a pag. 3 di 5, si riporta testualmente "l'addetto verifica che il sistema automatico di passaggio a BTZ in caso di abbassamento della temperatura in camera di combustione al di sotto degli 850°C si sia attivato e in caso (non lo abbia fatto, ndr) effettua la manovra manuale". Inoltre, sulla base delle dichiarazioni del Responsabile Tecnico d'impianto, parrebbe sussistere una tolleranza fino agli 840°C, altro elemento che contrasta con un reale automatismo dell'interruzione dell'alimentazione a grasso. Risulta in ogni caso tecnicamente possibile riportare il grasso in combustione al posto del BTZ anche al di sotto degli 850°C. La stessa procedura PRO 02 pare suggerire manualità anche in caso di "fuori limite" allo SME che dovrebbero determinare l'interruzione automatica dell'alimentazione a grasso" e al capitolo 4 "Analisi delle temperature di coincenerimento del grasso" che "...Incrociando i dati SME a livello semiorario ed in particolare "lo stato dell'impianto" che restituisce il funzionamento in servizio regolare SR a grasso animale con i dati di temperatura nelle stesse semiore, si ottiene il seguente prospetto valido per l'intero anno 2016: numero di semiore "SR" a grasso - T max <850°C 969 - T media <850°C 1.065; % rispetto al totale semiore "SR" a grasso T max <850°C 14,2% - T media <850°C 15,6%. In base al quale si evince che per il 14,2% delle semiore di funzionamento in Servizio regolare a grasso nel 2016 (6825 semiore) la temperatura massima rilevata in camera di combustione dalla termocoppia all'uopo dedicata è risultata inferiore agli 850° C. Se si considera la temperatura media realizzata nella semiora, la percentuale sale ad oltre il 15%. I valori così riportati paiono testimoniare l'assenza di automatismo di blocco della combustione di grasso a temperature inferiori agli 850° C, come già ipotizzato al capitolo 3, punto 2, del presente elaborato".

Sul punto, nella nota ARPA prot. n. -OMISSIS- si legge: "In data 16/06/2018 con nota Com. -OMISSIS- (prot. Arpa n. -OMISSIS-) la Ditta ha provveduto a trasmettere la Relazione Tecnica -OMISSIS- di -Alfa- S.r.l. incentrata, tra l'altro, sulla prescrizione a1. In tale documento, il relatore, Ing. -Tizio-, attesta la presenza dell'automatismo di blocco della combustione di grasso al di sotto degli 850°C in camera di combustione o in caso di superamento dei limiti di emissione, citando i test effettuati da tecnici della -Beta- Spa (costruttore della macchina) e -Delta- (fornitore del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni). Anche il Responsabile Tecnico dell'impianto, Ing. -Caio-, nella nota Com. -OMISSIS- afferma che <<il blocco dell'alimentazione del grasso intervenente in caso di temperature nella CdC inferiori a 850°C e per fuori limiti emissivi è sempre esistito, funziona con il sistema in automatico. Il funzionamento in manuale viene utilizzato soltanto in avviamento e fermata. II segnale agisce sulle valvole dell'alimentazione a grasso e BTZ. È



stato rivisto e testato da -Beta- e funziona correttamente.>> Nella stessa relazione -OMISSIS- tuttavia, il tecnico incaricato Ing. -Tizio- riporta testualmente: "Se l'operatore, in tale circostanza, ha la sensazione, per via delle pendolazioni sopra accennate, che le pressioni possano salire fino a far scattare le valvole di sicurezza, è portato prudenzialmente a passare in manuale per ridurre al valore minimo lo step ed eventualmente anticipare l'apertura della valvola di sfiato. La manovra è dettata da motivazioni e scrupoli essenzialmente di sicurezza, ma può avere l'effetto di permettere temporanei cali di temperatura sotto gli 850 0C: è questo con ogni probabilità il meccanismo che ha portato in passato a violazioni del limite". Quanto riportato dalla relazione tecnica fornita dai contravventori testimonia che il sistema automatico di blocco dell'alimentazione di rifiuti prescritto al punto 21 del Provvedimento Autorizzativo esiste ma può essere disattivato attraverso la gestione manuale del DEOINC".

In conclusione, le evidenze fornite dal sistema di controllo in continuo dell'impianto e le relative elaborazioni effettuate dall'ARPA mettono in luce come l'impianto avesse funzionato a grasso ad una temperatura inferiore agli 850° per una significativa parte del tempo monitorato senza che intervenisse l'automatismo di blocco cui fa riferimento la ricorrente. Anche il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo di ricorso del primo ricorso per motivi aggiunti pertanto sono privi di pregio.

6. – La diffida provinciale prosegue dando atto della violazione della prescrizione A.I.A. "n. 11 (pag. 29 di 43)" in quanto "in richiamo di quanto previsto a pag. 16 di 43 del Provvedimento Autorizzativo in relazione al misuratore di portata per la contabilizzazione del grasso ai fini della contabilizzazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tale misuratore non risulta selettivo sulla mandata del grasso e in aggiunta disattivabile elettricamente in modo manuale".

Con il quarto motivo di gravame la ricorrente sostiene che l'autorizzazione, come da progetto, si limitava a prevedere l'installazione di un misuratore del grasso, e non del BTZ e che tale previsione era logica e coerente, in quanto la contabilizzazione del BTZ risultava dalle fatture di acquisto del medesimo, non essendo evidentemente autoprodotto nell'impianto, come invece il grasso.

La ricorrente precisa che, dunque, il contabilizzatore del grasso era stato installato, come previsto espressamente nell'autorizzazione, all'ingresso del combustore (in particolare sulla lancia che va al bruciatore, che è unica), e risultava attivato nel momento in cui l'impianto superava gli 850°C e funzionava a grasso.

6.1. – Con il secondo motivo del primo motivo aggiunto la ricorrente torna su questo tema, ribadendo quanto già evidenziato con il quarto motivo del ricorso principale.

In primis, sul punto, il Collegio osserva che nella nota ARPA prot. -OMISSIS- si legge: "In data 17/01/2018 (Verbale di Sopralluogo n. -OMISSIS- e Verbale Fotografico del 17/01/2018), l'esistente misuratore di portata del grasso risultava ancora installato su mandata comune a quella dell'olio combustibile denso BTZ. Un secondo misuratore, da dedicarsi al BTZ, risultava ancora inscatolato in quanto, a detta del responsabile tecnico d'impianto ing. -Caio-, appena consegnato in stabilimento. Le prescrizioni impartite con il punto b) del Verbale -OMISSIS- non sono risultate adempiute nel termine ivi fissato. Ai sensi del comma 3, art. 318-septies, parte sesta-bis del D.lgs. del 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale, in base alla valutazione dell'integrazione trasmessa dalla Ditta in data 23/02/2018 (Com -OMISSIS-), le prescrizioni impartite sono state adempiute con modalità differenti a quanto prescritto, ma funzionali alla rimozione dell'illecito, e in ritardo rispetto a quanto prescritto, ma in tempi ritenibili congrui. Pertanto, in relazione al -OMISSIS- del 19/10/2017 è emerso il mancato adempimento a quanto prescritto, in quanto: - è stata adempiuta nei termini soltanto una delle tre prescrizioni ivi contenute (a1). - due prescrizioni sono state adempiute oltre i termini (a2) e con modalità difformi rispetto a quanto prescritto (b)".

Ciò posto, preliminarmente, si evidenzia che nel provvedimento A.I.A. del 2013 è previsto quanto segue: "Al fine di una contabilità del grasso esistono: un misuratore di portata all'uscita del tricanter che permette all'azienda di quantificare il grasso prodotto, da utilizzarsi per il registro della dogana (come detto nel capitolo 3 sull'energia); un secondo misuratore di portata all'ingresso dell'alimentazione dell'impianto di combustione che viene utilizzato per la compilazione del registro di carico/scarico dei rifiuti avviati a R I" e la prescrizione n. 11 così recita: "devono essere installati, all'uscita della centrifuga ed in ingresso al combustore, idonei strumenti di misura e registrazione della portata istantanea e cumulativa del grasso".

In merito a quanto asserito nel gravame, si ritiene che la contabilizzazione discendente dall'esame delle fatture non sia sufficiente, in quanto non è possibile ricavare dalle stesse il consumo orario o giornaliero di BTZ da parte della ricorrente. Per quanto attiene, invece, all'aspetto tecnico della censura, si richiama quanto evidenziato dall'ARPA nella Relazione Tecnica 2016 allegata alla nota Prot. -OMISSIS-, al punto 5 del capitolo 3 "Evidenze accertate presso lo stabilimento - ricorrente-.": "Il contatore volumetrico (totalizzatore) del grasso inviato al bruciatore è posto sulla mandata comune a grasso e BTZ e può pertanto contabilizzare anche il flusso del BTZ a meno dell'esclusione, obbligatoriamente manuale, dell'alimentazione elettrica dello stesso contatore, esclusione che può avvenire dalla sala comandi (cfr. quanto riportato nel verbale di sopralluogo -OMISSIS- del 29/08/2017)" e quanto evidenziato al capitolo 6 "Calcoli stechiometrici da sme, analisi dei consumi di grasso, di BTZ e della generazione di energia elettrica": "come già accennato, l'eventuale sovrastima dei quantitativi di grasso consumato al DEOINC è resa possibile da due elementi: 1. il posizionamento del contatore volumetrico, posto sulla mandata unica dei combustibili al bruciatore, condizione che obbliga il conduttore a spegnere manualmente il contatore staccandone l'alimentazione elettrica per evitare di contare, come grasso, anche il



BTZ; 2. la registrazione dei quantitativi contabilizzati, effettuata manualmente ad orari variabili. Pertanto, pur a fronte di una sostanziale correttezza nel computo delle ore di funzionamento SR a grasso, la contabilizzazione del grasso riportata nel database informatico e nel conseguente registro di carico e scarico dei rifiuti può ricomprendere parte del BTZ utilizzato prima, dopo o durante il periodo di marcia regolare SR a grasso nel caso la manovra manuale di attacco e stacco dell'alimentazione del contatore non sia stata più che puntuale".

Ciò significa che il posizionamento dello strumento di misurazione del grasso animale, se non gestito correttamente, avrebbe potuto contabilizzare come grasso anche il combustibile BTZ.

La Provincia di Cuneo, inoltre, sottolinea, che la registrazione dei quantitativi di grasso veniva effettuata dalla ricorrente manualmente e ad orari variabili nel corso della giornata e che ciò avrebbe potuto determinare imprecisioni dei relativi dati.

La ricorrente, anche in relazione a tali considerazioni, non ha portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevoli o illogiche le contestazioni dell'A.R.P.A. e oggetto della diffida impugnata.

Anche la quarta censura pertanto risulta essere priva di pregio.

Peraltro, la ricorrente, a pagina 17 della memoria del 23.9.2022, ha evidenziato che, per spirito di collaborazione, in adempimento alla prescrizione, pur non essendo previsto dall'A.I.A. e pur dovendo sopportare costi ulteriori, la ditta aveva installato un nuovo contatore dedicato al BTZ e che pertanto la questione era superata.

7. – Con la quinta censura la ricorrente contesta la diffida nella parte in cui si richiama al verbale ARPA n. -OMISSIS-, con il quale, a differenza dal verbale n. -OMISSIS-, non si contesta la violazione di singole previsioni dell'A.I.A., ma la realizzazione di modifiche "sostanziali" all'impianto autorizzato.

La ricorrente, innanzitutto, sostiene che non risulterebbe corrispondente al vero che il BTZ sia utilizzato dalla società per alimentare il bruciatore in via ordinaria e che la stessa non avrebbe alcun interesse ad utilizzare il BTZ come combustibile, in presenza di grasso animale autoprodotto.

L'utilizzo del BTZ sarebbe visibile sul sistema di monitoraggio delle emissioni (SME), e sarebbe quindi possibile verificare che viene utilizzato per il tempo necessario alla partenza ed alla fermata dell'impianto, ovvero eventualmente a causa dell'abbassamento della camera di combustione al di sotto del limite come previsto dall'A.I.A. Il dato risulterebbe altresì confermato in via indiretta, considerando che, dato il consumo di 5 tonnellate di BTZ per ogni avvio/fermata dell'impianto, e data la frequenza di 3/4 fermate a settimana, ne deriva un consumo annuale di circa 1.000 tonnellate, perfettamente in linea con il consumo attuale.

In ogni caso, la ricorrente sostiene che l'autorizzazione non contiene alcuna previsione ostativa all'utilizzo del BTZ ad una temperatura superiore agli 850°C, essendo le sue prescrizioni finalizzate esclusivamente ad escludere, per ragioni di carattere ambientale, che il grasso venga bruciato ad una temperatura inferiore.

8. – Con la sesta censura la ricorrente sostiene che il BTZ non verrebbe mai usato per produrre energia elettrica, come peraltro risulterebbe dall'analisi della produzione specifica, in cui l'energia elettrica risulterebbe proporzionale al consumo di grasso animale.

Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente la quinta e la sesta censura perché oggettivamente connesse.

9. – Con il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente torna su tale questione, sostenendo che non corrisponderebbe al vero che, sulla base dei dati riportati, il contenuto di grasso delle materie prime di cui si alimenta l'impianto non sarebbe diminuito negli ultimi anni.

Tale diminuzione sarebbe conseguita al superamento dell'allerta determinata dalla diffusione della malattia BSE (cd. "mucca pazza"), per cui le materie prime contenenti il maggior quantitativo di grasso sono state nuovamente destinate ad altre finalità produttive (quale la produzione di mangimi), anziché alla distruzione sotto forma di combustibile.

Secondo la ricorrente, la tipologia di materia prima trattata, unitamente all'irregolarità dei conferimenti, avrebbe dunque determinato un maggior numero di spegnimenti dell'impianto durante il ciclo produttivo settimanale, con conseguente maggior utilizzo di BTZ nelle fasi di accensione e spegnimento, al di sotto degli 850°.

Infine, la ricorrente sostiene che l'autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo dell'impianto, rilasciata con l'A.I.A. del 2013, non prevede alcun limite emissivo legato all'utilizzo del BTZ.

Sul punto, in via preliminare, si evidenzia che la diffida, sulla base della relazione ARPA, aveva censurato la realizzazione di modifiche "sostanziali" all'impianto non autorizzate e precisamente:

- utilizzo di olio conbustibile denso BTZ con funzione di produzione ordinaria di energia termica ed elettrica, e non soltanto in via ausiliaria ed emergenziale, come invece prescritto dall'A.I.A., per l'avvio e l'arresto dell'impianto, nonché per il mantenimento della temperatura in camera di combustione al di sopra degli 850° C; - utilizzo non autorizzato e comunque non compatibile, per la natura stessa del combustibile, con il set di limiti emissivi al camino assegnato dall'A.I.A. al DEOINC nei periodi di normale funzionamento; - conduzione del DEOINC come impianto ibrido in luogo di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili; - messa in atto di un assetto di aspirazione delle arie comburenti e di processo difforme da quanto autorizzato.

Ebbene, nella premessa della relazione di approfondimento anno 2016, si legge: "Gli approfondimenti di natura tecnica ed impiantistica effettuati nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2017 sono stati determinati dal forte incremento nell'utilizzo di olio combustibile denso a basso tenore di zolfo (più avanti indicato anche come BTZ o DENSO) segnalato



nel Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) relativo all'anno 2016, trasmesso in data 28/04/2017 (Prot. -OMISSIS-). Tale incremento, da 84 t/anno nel 2013 a 1080 t/anno nel 2016, viene giustificato dalla Ditta con un maggior numero di transitori di accensione e spegnimento cui sarebbe stato soggetto l'impianto nell'ultimo periodo. Si segnala che, ai sensi delle prescrizioni impartite col Provvedimento Autorizzativo (Determinazione 2013/-OMISSIS- della Provincia di Cuneo), il BTZ costituisce combustibile meramente ausiliario per le fasi di avviamento e spegnimento dell'impianto di deodorizzazione DEOINC e per il mantenimento della temperatura in camera di combustione al di sopra degli 850°C durante il coincenerimento del rifiuto "grasso animale", oppure emergenziale" e "I dati riportati in Tabella conducono alle seguenti considerazioni: Il contenuto di grasso delle Materie Prime (MP o fresco) alimentate all'impianto non pare in diminuzione, contrariamente a quanto più volte lamentato dalla Ditta; Il consumo di energia termica è di molto cresciuto negli ultimi anni a carico soprattutto dell'aumentato utilizzo dell'olio combustibile. Sulla base dei dati riportati e dei fattori di emissione ricavabili da letteratura, è possibile quantificare le emissioni attribuibili ad un più cospicuo ricorso al BTZ nell'anno 2016, come di seguito riportato in Tabella 2. I fattori di emissione utilizzati, convertiti opportunamente in concentrazioni nel flusso emesso, corrispondono a livelli emissivi di circa 500 mg/Nm3 per NOx, oltre 2000 mg/Nm3 per SO2, oltre 100 mg/Nm3 per le polveri totali, in riferimento ad un tenore di ossigeno del 3%. I dati disponibili a SME per le semiore di funzionamento regolare a olio combustibile denso BTZ, seppur invalidi per il confronto con i limiti vigenti, segnalano a tal proposito concentrazioni di NOx mediamente superiori a 1000 mg/Nm3, livelli di SO2 mediamente superiori a 500 mg/Nm3 e polveri fino a 100 mg/Nm3, riferite ad un tenore di ossigeno del 3% (vedasi a tal proposito gli esempi riportati all'Allegato 2 del presente documento). È evidente che il dato più rilevante in termini di emissioni aggiuntive rispetto a quanto autorizzato riguarda gli ossidi di zolfo e le polveri totali (TSP), inquinanti per i quali l'utilizzo di BTZ costituisce un incremento emissivo sensibile e significativo rispetto alla configurazione autorizzata con combustibile grasso animale. Probabilmente, come suggerito dai dati SME, l'utilizzo di olio combustibile denso richiede attenzione anche per il parametro ossidi di azoto a causa del tenore di azoto contenuto nel combustibile stesso (il cosiddetto "fuel N")".

Sempre nella relazione si sottolinea che: "il consumo termico specifico per il processo aumenta sensibilmente di anno in anno, da 850 a quasi 1300 kWh termici a tonnellata di Materia Prima in ingresso; tale incremento non è giustificabile col quantitativo di acque reflue inviate al cuocitore per la loro evaporazione, che rimane costante, intorno a 10.000 t/y dal 2011 in avanti. Il consumo elettrico specifico a tonnellata di Materia Prima in ingresso si rivela invece sostanzialmente costante. Tale osservazione pare contraddire la tesi del Gestore secondo la quale i maggiori consumi di BTZ sarebbero esclusivamente dettati da un numero superiore di accensioni/spegnimenti e transitori (tale condizione dovrebbe avere effetto, infatti, anche sui consumi elettrici). La produzione di energia elettrica normalizzata alle MP in ingresso (barre verdi in Figura 1 e 2), dopo il crollo inspiegabile del 2014, risale e supera tutti i massimi precedenti, contraddicendo palesemente la tesi secondo la quale la materia prima sarebbe meno ricca di grasso (riferirsi a tale proposito alle Relazioni Tecniche di riesame AIA a firma di -Tizia-, anni 2015 e 2016) e i transitori sarebbero sensibilmente aumentati (condizione che dovrebbe svantaggiare anche la produzione di energia elettrica in turbina, contrariamente a quanto dicono i numeri del PMC). Anche allargando il set di dati al periodo precedente, i commenti rimangono validi, anzi avvalorati, vedasi Figura 2".

Inoltre, nella relazione tecnica di approfondimento anno 2016, viene precisato che: "Un ulteriore ragionamento atto a corroborare la conduzione del DEOINC come centrale ibrida e non come un impianto a fonte energetica rinnovabile "pura" parte dal dato di autoconsumo dell'impianto DEOINC stesso, quantificato dall'ing. -Sempronio- in 280 kW elettrici nella relazione tecnica in allegato 6 al Volume 1 del maggio 2007 della documentazione presentata per l'autorizzazione dell'impianto DEOINC (modifica sostanziale AIA). A tale proposito, considerando che tutte le ore dell'anno 2016 in cui l'impianto risulta in servizio regolare SR a BTZ e produce energia elettrica immessa in rete (surplus rispetto all'autoconsumo), escludendo, per maggiore garanzia nel calcolo, i mesi di gennaio e febbraio, assommano a 395 ore (con temperatura media in camera di combustione di ben 909 °C), desumendo che in queste 395 ore l'impianto di cogenerazione DEOINC risulta certamente a regime perché in grado di produrre energia elettrica, tanto da averne in surplus, l'autoconsumo è pari almeno a quello di funzionamento del cogeneratore DEOINC (280 kW). Pertanto, l'energia elettrica prodotta a BTZ in tali ore è pari almeno a 280 kW x 395 ore = 110.600 kWh cui si sommano 7.427 kWh immessi direttamente in rete, per un totale di 118.000 kWh, pari al 7,8% dell'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto. Se all'autoconsumo elettrico dell'impianto DEOINC si sommasse anche l'assorbimento elettrico del cuocitore (pari a 132 kW, come dichiarato dal Gestore nello Studio di Impatto Ambientale del 2012 a proposito del cuocitore ATLAS STORD TSR 1964 operante in stabilimento), cuocitore che deve necessariamente essere in funzione mentre il DEOINC fornisce vapore tecnologico alla linea, la produzione di energia elettrica da BTZ ammonterebbe ad almeno 170.167 kWh, pari ad oltre l'11% della produzione complessiva annuale di energia elettrica. Tale ragionamento conferma ulteriormente quelli sviluppati nei paragrafi precedenti, configurando pertanto una violazione rilevante ai sensi della let. k All. 1 del DM 31 gennaio 2014 recante "Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del -OMISSIS-

A seguito delle rilevazioni sopra riportate, l'ARPA, in data 23.10.2017, ha inviato al GSE la nota di segnalazione prot. n.



-OMISSIS- per trasmettere la relazione tecnica di approfondimento anno 2016 e per avvisare che la -ricorrente-., in tale anno, aveva prodotto energia elettrica da fonte fossile (olio combustibile denso BTZ) "in quantità superiori al 5% dell'energia elettrica complessivamente prodotta".

Dagli atti depositati in giudizio emerge che il GSE aveva inviato alla ricorrente (e per conoscenza anche alla Provincia di Cuneo ed all'ARPA) una nota con la quale evidenziava che "dall'analisi dei registri di carico e scarico annuali delle quantità di grasso inviate in caldaia, delle fatture di acquisto del combustibile fossile a basso tenore di zolfo (BTZ) e dell'energia prodotta dalla gruppo di generazione, risulta che nel corso dell'anno 2016, 105 MWh su 1.506,5 MWh totali prodotti sono riconducibili all'impiego di BTZ. La quantità determinata corrisponde al 6,97% del totale di energia elettrica prodotta (superiore quindi alla franchigia del 5% prevista per l'impiego di combustibili fossili). Tale percentuale deve essere, pertanto, decurtata all'energia incentivabile", comunicando, dunque, di aver rilevato una violazione dell'art. 11, comma 3 del D.M. 31 gennaio 2014 che avrebbe poi condotto il Gestore a "rideterminare l'incentivo e a recuperare quanto erogato in eccesso...", precisando che "per il calcolo dell'energia netta incentivabile per l'anno 2016 sarà decurtato il contributo imputabile all'energia prodotta da fonti fossili pari al 6,97%".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la ricorrente non ha portato in giudizio elementi sufficienti e idonei a dimostrare la non correttezza delle valutazioni effettuate dall'ARPA circa la produzione di energia da fonti fossili, valutazioni che costituiscono il presupposto, nella parte qui oggetto di esame, della diffida oggetto di impugnazione.

Anche la quinta e la sesta censura del ricorso principale e il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti pertanto non colgono nel segno.

10.1. – La settima censura (che in parte si collega con la seconda censura) ha ad oggetto la contestazione inerente la messa in atto di un assetto di aspirazione difforme dal progetto autorizzato.

Più nello specifico, nella diffida si legge: "- a DEOINC a regime non garantisce il numero di ricambi d'aria previsti in fase di progettazione ed autorizzati per i locali di ricevimento materie prime e produzione, a causa sia della bassa potenza di combustione esercitata, sia della cattiva gestione delle serrande di intercettazione, sia della presenza di rami di tubazioni non debitamente intercettati (linea Scrubber e linea magazzino ausiliario); - non garantisce l'aspirazione ed il trattamento delle arie odorose presenti nel magazzino ausiliario e nel locale di ricevimento materie prime durante i transitori di avvio impianto (DEOINC spento o in avviamento); - non garantisce l'aspirazione delle fumane dal cuocitore secondo le previsioni progettuali; - non rispetta la configurazione approvata secondo la quale le arie aspirate dalle presse del materiale cotto dovrebbero congiungersi alla linea delle fumane e non dell'aria comburente".

La contestazione dunque si suddivide in quattro distinte violazioni.

10.2. – La ricorrente al quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ritorna su tali questioni, ribadendo quanto già evidenziato nel ricorso principale.

10.3. - Per quanto riguarda la contestazione relativa al fatto che il DEOINC non garantirebbe il numero di ricambi d'aria previsti, la ricorrente afferma che nella fase di progetto, sulla base di calcolo del volume dei locali e nella previsione di combustione di 1.100 kg/h di grasso, era stato indicato un ricambio pari almeno a 4,5 vol/ora e che tale previsione era prudenziale, in quanto considerava il volume dei locali vuoti e non il volume effettivo e che, pertanto, anche in una situazione di combustione di minor quantitativo di grasso, il ricambio d'aria previsto risultava rispettato.

Sul punto, si osserva che nella relazione tecnica di approfondimento A.R.P.A. anno 2016, al capitolo 8 "conclusioni", al punto 4, è evidenziato quanto segue: "A DEOINC a regime non garantisce il numero di ricambi d'aria previsti in fase di progettazione ed autorizzati per i locali di ricevimento materie prime e produzione, a causa sia della bassa potenza di combustione esercitata, sia della cattiva gestione delle serrande di intercettazione, sia della presenza di rami di tubazioni non debitamente intercettati (linea Scrubber e linea magazzino ausiliario), non garantisce l'aspirazione ed il trattamento delle arie odorose presenti nel magazzino ausiliario e nel locale di ricevimento materie prime durante i transitori di avvio impianto (DEOINC spento o in avviamento), non garantisce l'aspirazione delle fumane dal cuocitore secondo le previsioni progettuali, non rispetta la configurazione approvata secondo la quale le arie aspirate dalle presse del materiale cotto dovrebbero congiungersi alla linea delle fumane e non dell'aria comburente".

Inoltre, nella relazione si precisa quanto segue: "Venendo ad una analisi più dettagliata, la Figura 14 ricostruisce per via stechiometrica (su base SME, sistema peraltro manutenuto a fine giugno 2016) i dati relativi alla portata oraria di grasso e le portate di aria comburente estratte dai locali di ricevimento materia prime e produzione, così come le fumane estratte dal cuocitore, per tutte le ore in servizio regolare SR a grasso (291 ore) del mese di luglio 2016. Come è facile verificare, la portata massima di aria comburente estratta dai locali è risultata pari a 15.000 Nm3/h, la media di 11.000 Nm3/h, la minima di 6.500 Nm3/h. La portata media di grasso è stata inferiore a 750 kg/h, ben lontano dai 900-1100 kg/h autorizzati, la temperatura media oraria in camera di combustione per lungo periodo inferiore agli 850°C prescritti. È evidente che la scarsa aspirazione di aria comburente dai locali (mediamente molto inferiore a quella necessaria per garantire 4,5 ricambi orari) è causata dalla scarsa portata di grasso addotta al bruciatore, cui, come già detto, le portate aspirate sono in qualche modo proporzionali al fine di mantenere costante la temperatura in camera di combustione. Del resto la massima aspirazione calcolata del mese di luglio è pari a 15.070 Nm3/h corrispondente ad una portata di grasso di 1073 kg/h, valore assimilabile al dato di progetto autorizzato di 1100 kg/h per l'attuale fase transitoria".

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi



sufficienti e idonei a dimostrare la non correttezza dei dati raccolti e delle relative valutazioni effettuate dall'ARPA, valutazioni che costituiscono il presupposto, nella parte qui oggetto di esame, della diffida oggetto di impugnazione. La censura pertanto è priva di pregio.

10.4. - Per quanto riguarda la contestazione del sistema di aerazione realizzato che non garantirebbe l'aspirazione ed il trattamento delle arie odorose presenti nel magazzino ausiliario e nel locale di ricevimento materie prime durante le fasi di avvio ed allo spegnimento dell'impianto, la ricorrente sostiene che l'autorizzazione attuale non prevedrebbe che le arie dei locali indicati debbano essere aspirate anche nelle fasi temporanee di sospensione del ciclo di produzione. Più nello specifico, non lo prevedrebbe per il DEOINC, essendo stabilito in progetto il suo funzionamento solamente all'accensione dell'impianto nel suo complesso, e non lo prevedrebbe per lo *scrubber*, potendosi questo utilizzare, soltanto per le emergenze.

Sul punto, il Collegio rinvia a quanto già osservato al punto 4 di questa sentenza in merito all'interpretazione dell'espressione "situazioni emergenziali". Alla luce di quanto ivi osservato anche tale censura risulta essere priva di pregio.

- 10.5. Per quanto riguarda la contestazione circa il fatto che l'aspirazione delle fumane dal cuocitore risulterebbe ridotta rispetto alle previsioni progettuali, la ricorrente si limita a rinviare a quanto osservato con riferimento alla prima contestazione relativa al fatto che il DEOINC non garantirebbe il numero di ricambi d'aria previsti. Pertanto si rinvia a quanto osservato al punto 10.3. di questa sentenza.
- 10.6. Per quanto riguarda la contestazione circa il fatto che l'assetto di aspirazione attuato non rispetterebbe la configurazione approvata secondo la quale le arie aspirate dalle presse del materiale cotto dovrebbero congiungersi alla linea fumane e non dell'aria comburente, la ricorrente sostiene che il DEOINC garantirebbe l'aspirazione delle fumane insieme agli sfiati delle presse e delle coclee calde, con tubazione dedicata, come previsto nel progetto, e che soltanto le arie aspirate dalle cappe delle presse, dato che contengono ossigeno e contribuiscono all'aspirazione ambientale del locale produzione, sarebbero avviate al condotto dell'aria comburente, che è separato da quello delle fumane.

La modifica all'aspirazione dell'aria delle presse emerge dalla nota della Provincia prot.n. -OMISSIS- depositata in atti e dagli schemi grafici ivi riportati.

Più nello specifico, nella nota si legge "Con riferimento alla documentazione allegata alla SCIA per realizzazione nuova linea di trattamento SOA, trasmessa dal SUAP di -OMISSIS- in data 18/07/2017, si comunica che dall'esame della planimetria n. 2 è emersa una situazione dei condotti di aspirazione diversa da quella esaminata nel corso del procedimento che ha portato al rilascio della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui è stata autorizzata l'installazione della nuova linea in parola".

Anche nella relazione tecnica di approfondimento anno 2016 dell'A.R.P.A. si legge "È stata inoltre approfondita la realizzazione delle condotte di aspirazione rispetto a quanto autorizzato, constatando l'avvenuta realizzazione della condotta di collegamento tra il sistema dorsale delle arie provenienti dal ricevimento materie prime (fosse di scarico) e produzione con innesto alla condotta dell'aria comburente inviata al DEOINC, innesto dotato di serranda".

Alla luce di quanto sopra evidenziato anche tale contestazione risulta essere priva di pregio.

Anche la settima censura del ricorso principale e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, nel loro complesso, pertanto, non colgono nel segno.

- 11. Con il quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti si procede a censurare una serie di rilievi della Relazione Tecnica dell'ARPA anno 2016. Tuttavia, tali rilievi non hanno dato luogo ad alcuna specifica contestazione e, pertanto, tale motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di interesse.
- 12. Si passa dunque ad analizzare il secondo ricorso per motivi aggiunti con il quale viene impugnata la diffida della Provincia di Cuneo del 29.10.2018 per inosservanza delle prescrizioni A.I.A., nonché le note ARPA Piemonte n. OMISSIS- in data 7.09.2018 e n. -OMISSIS- in pari data.

La seconda diffida provinciale si fonda sulle richiamate note dell'ARPA che davano atto del mancato adempimento alle prescrizioni impartite in precedenza (con i verbali -OMISSIS- e -OMISSIS- di cui alla nota ARPA prot. -OMISSIS- del 2017).

Le conclusioni dell'ARPA, peraltro ribadite nella relazione esplicativa del 13.09.2022, erano le seguenti: "In relazione al -OMISSIS- del 19.10.2017 è emerso il mancato adempimento a quanto prescritto, in quanto: - è stata adempiuta nei termini soltanto una delle prescrizioni ivi contenute (a1) - due prescrizioni sono state adempiute oltre i termini (a2) e con modalità difformi rispetto a quanto prescritto (b)...anche in relazione al -OMISSIS- del 19.10.2017 è emerso il mancato adempimento a quanto prescritto in quanto: - non risultano adempiute tre prescrizioni ivi contenute (a, c1 e c2) - la prescrizione b) è stata adempiuta oltre i termini".

12.1. – Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce l'illegittimità derivata dall'illegittimità della prima diffida il cui mancato adempimento è oggetto della seconda diffida.

Alla luce dell'esito del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, la censura di che trattasi risulta essere infondata.

12.2. – Con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente si duole della seguente contestazione contenuta nella nota ARPA prot.n. -OMISSIS- e riportata nella diffida: "prescindendo dai contenuti tecnici della relazione



analizzata, la prescrizione contenuta al punto a) del -OMISSIS- prevedeva che le soluzioni tecniche dovessero essere sottoposte sotto forma di istanza all'Autorità Competente per il relativo accoglimento, in modo da rimuovere concretamente l'illecito attraverso una configurazione impianto sostenibile ed approvabile dagli Enti. I contravventori si sono limitati a fornire la relazione tecnica citata senza presentare formale istanza di autorizzazione per l'assetto impiantistico individuato".

La ricorrente ribadisce quanto già sostenuto nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, e cioè che non era corrispondente al vero che il BTZ fosse stato utilizzato dalla società per alimentare il bruciatore in via ordinaria e che, in ogni caso, l'autorizzazione 2013 non conteneva alcuna previsione ostativa all'utilizzo del BTZ ad una temperatura superiore agli 850°C, essendo le sue prescrizioni finalizzate esclusivamente ad escludere, per ragioni di carattere ambientale, che il grasso fosse bruciato ad una temperatura inferiore.

Sul punto, per ragioni di economia processuale, il Collegio rinvia a quanto già ampiamente evidenziato ai punti 7, 8 e 9 di questa sentenza.

Inoltre, la ricorrente evidenzia che con l'aggiornamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale del dicembre 2017, l'utilizzo del BTZ come combustibile ausiliario era stato ulteriormente regolamentato e che con l'aggiornamento all'A.I.A. erano stati predisposti dei limiti emissivi legati al BTZ, disponendone espressamente l'utilizzo anche quando "non vi è disponibilità di grasso ma è necessario proseguire il trattamento termico delle fumane o delle arie maleodoranti".

In considerazione di tali circostanze, la ricorrente afferma di non comprendere quale sia il presupposto sulla base del quale la ditta -ricorrente-avrebbe dovuto predisporre un nuovo assetto impiantistico, per non incorrere in una violazione dell'A.I.A., essendo l'utilizzo del BTZ ora espressamente regolamentato.

In ogni caso, la ricorrente afferma che sarebbe illogico ed irragionevole che, pur avendo la ditta -ricorrente-predisposto ed inviato la relazione tecnica richiesta – nell'ambito della quale è stato correttamente rilevato quanto sopra, ovvero che "In base alla nuova AIA è possibile ora una marcia normale a BTZ, senza produzione di energia elettrica, quando non fosse disponibile il grasso quale combustibile" – la prescrizione sia stata ritenuta inadempiuta, di per sé, per non essere stata presentata una contestuale istanza di variazione dell'A.I.A.

Secondo la ricorrente, non sarebbe sostenibile che la prescrizione potesse imporre, oltre ad un utilizzo dell'impianto conforme all'A.I.A. esistente, una modifica dell'A.I.A. medesima entro il termine indicato, in quanto la prescrizione non potrebbe che riguardare la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto già autorizzato. Con la presentazione della relazione tecnica a dimostrazione dell'utilizzo conforme dell'impianto, secondo la ricorrente, la prescrizione doveva quindi ritenersi adempiuta.

Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che nel corso dei primi sopralluoghi che avevano portato all'emanazione dei verbali di prescrizione -OMISSIS- (allegati alla nota ARPA -OMISSIS-/2017), i tecnici ARPA avevano constatato che l'utilizzo del BTZ avveniva con modalità sino ad allora non autorizzate. Conseguentemente, nel verbale di prescrizione -OMISSIS- avevano imposto alla ricorrente di provvedere alla redazione e all'invio alla Provincia, all'ARPA e al Comune di -OMISSIS- di una relazione tecnica inerente l'individuazione precisa delle cause che avevano determinato basse portate di grasso in combustione ed un utilizzo difforme del combustibile ausiliario in impianto e delle relative soluzioni tecniche, che avrebbero dovuto ricomprendere anche il ricorso a gas naturale quale combustile ausiliario/alternativo al grasso animale nel caso lo stesso grasso venisse prodotto in quantità non sufficienti alla gestione complessiva del processo termico, precisando chiaramente che le soluzioni da prendersi in considerazione dovevano essere sottoposte sotto forma di istanza alla Provincia di Cuneo per il relativo accoglimento.

Nel corso della successiva verifica condotta dall'ARPA nell'estate 2018, era emerso che tale prescrizione non era stata compiutamente adempiuta in quanto la ricorrente si era limitata a presentare una relazione tecnica (in luogo della prescritta istanza di modifica dell'A.I.A.).

Nella nota ARPA prot. n. -OMISSIS-, invero, si legge "In data 16/06/2018 con nota Com. -OMISSIS- (prot. Arpa n. -OMISSIS-) la Ditta ha provveduto a trasmettere la Relazione Tecnica -OMISSIS- di -Alfa- S.r.l. incentrata, tra l'altro, sulla prescrizione a). La relazione tecnica, condivisibile in alcune parti, non individua tuttavia le cause che hanno portato ad un utilizzo difforme del combustibile ausiliario BTZ in impianto e non indica soluzioni tecniche atte a risolvere la criticità di tale utilizzo, limitandosi ad affermare che <<iin base alla nuova AIA (in vigore dal gennaio 2018, ndr) è possibile ora una marcia normale a BTZ, senza produzione di energia elettrica, quando non fosse disponibile il grasso quale combustibile>>. Tale affermazione è discorde rispetto ai contenuti autorizzativi della nuova AIA che in realtà consente l'utilizzo di BTZ, oltre che nelle funzioni di avvio/arresto/sostentamento della combustione già previste in precedenza, anche nel caso in cui "non c'è richiesta di vapore dal processo di lavorazione e la temperatura scende al di sotto degli 850°C oppure non vi è disponibilità di grasso ma è necessario proseguire il trattamento termico delle fumane o delle arie maleodoranti", ma non, tout court, in caso di indisponibilità del grasso. Del resto, in risposta alla nostra nota Prot. n. -OMISSIS-, con nota -OMISSIS- la Ditta comunicava che <<La valutazione dell'utilizzo del BTZ in riferimento a quanto prescritto nell'autorizzazione sarà motivo di istanza a parte commissionata all'Ing. Ritorno, il professionista che ha preso in carico l'adeguamento e miglioramento di tutto il sistema.>>, confermando così esplicitamente la criticità della questione dell'utilizzo di BTZ e la mancata soluzione della stessa. Prescindendo dai



contenuti tecnici della relazione analizzata, la prescrizione contenuta al punto a) del -OMISSIS- prevedeva che le soluzioni tecniche individuate dovessero essere sottoposte sotto forma di istanza all'Autorità Competente per il relativo accoglimento, in modo da rimuovere concretamente l'illecito attraverso una configurazione d'impianto sostenibile ed approvabile dagli Enti. I contravventori si sono limitati a fornire la relazione tecnica citata senza presentare formale istanza di autorizzazione per l'assetto impiantistico individuato. La prescrizione a) non è pertanto ritenuta adempiuta". Sul punto, non può che constatarsi che, la mancata presentazione dell'istanza, così come ritenuto dall'ARPA, integra gli estremi della violazione di una delle precise prescrizioni contenute nel verbale ARPA, non essendo sufficiente una mera relazione tecnica. Il fatto che l'A.I.A. fosse stata aggiornata non elimina l'inadempimento a tale prescrizione. La censura pertanto complessivamente è priva di pregio.

12.3. – Con il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente si duole della contestazione relativa al mancato riallineamento dell'assetto di aspirazione al quadro progettuale autorizzato, poiché, secondo la ricorrente, tale contestazione non sarebbe coerente con quanto riscontrato dall'ARPA.

La ricorrente afferma che con la nota Com -OMISSIS- la stessa aveva comunicato il posizionamento di una valvola di chiusura sul condotto verticale dello *scrubber* e la chiusura della valvola posta sul condotto che parte dal magazzino ausiliario e che tali aspetti erano stati accertati durante il sopralluogo dall'ARPA del 10.08.2018.

Per quanto concerne l'aspirazione del magazzino ausiliario la ricorrente ribadisce quanto già affermato in sede di ricorso principale e di primo ricorso per motivi aggiunti, ovvero, che in assenza di lavorazione, l'aspirazione si interrompe in quanto non necessaria e che, esclusivamente per il caso in cui la lavorazione rimanesse bloccata per un lungo periodo di tempo pur essendo stato ritirato del materiale, e dunque a causa di situazioni emergenziali, l'aspirazione dovrebbe avvenire inviando l'aria ad un sistema ausiliario di abbattimento, denominato "scrubber".

Infine, per quanto concerne il rilievo di una serranda sulla condotta di aspirazione delle arie comburenti da locale di lavorazione e ricevimento del materiale solo parzialmente aperta, la ricorrente sostiene che si tratterebbe di contestazione che non riguarda un aspetto progettuale, ma una mera modalità di utilizzo delle aspirazioni che non ne pregiudica le finalità, come indicato nelle relazioni tecniche.

Sul punto si osserva che l'ARPA, con la nota prot. n. -OMISSIS-, aveva rilevato, così come peraltro esposto in diffida "il permanere di condizioni di aspirazione difformi rispetto a quanto autorizzato (magazzino ausiliario ingombro di materiale non aspirato, serranda sulla condotta di aspirazione delle arie comburenti da locale di lavorazione e di ricevimento solo parzialmente aperta). La prescrizione c1) non è pertanto ritenuta adempiuta".

La ricorrente continua a sostenere quanto già evidenziato in sede di ricorso principale e di primi motivi aggiunti, pertanto, per ragioni di economia processuale, si rinvia a quanto già affermato ai punti 4 e 10.1 e seguenti (10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6) di questa sentenza.

Per quanto concerne, invece, la non corretta gestione delle serrande sulla condotta di aspirazione delle arie comburenti da locale di lavorazione e ricevimento del materiale, nella nota prot. n. 77810 del 7.9.2018 si evidenzia che "Alla data del 17/01/2018 (Verbale di Sopralluogo n. -OMISSIS- e Verbale Fotografico del 17/01/2018), l'assetto delle linee aerauliche risultava immodificato rispetto a quanto precedentemente verificato" e, nel verbale -OMISSIS-, si leggeva "c1) Riallineamento dell'assetto di aspirazione al quadro progettuale autorizzato per il periodo transitorio (ante attivazione del nuovo cuocitore), con realizzazione delle necessarie serrande di sezionamento delle condotte di aspirazione, la manutenzione di quelle non funzionanti, l'eliminazione di quelle poste su tratti che devono essere lasciati necessariamente aperti".

Anche tale censura, nel suo complesso, pertanto è priva di pregio.

12.4. – Con il quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, anche per quanto riguarda il punto c2) del verbale -OMISSIS- "Redazione ed invio a Provincia di Cuneo, Arpa Piemonte e Comune di -OMISSIS- di relazione tecnica a firma di Tecnico Abilitato esterno all'organigramma aziendale di un progetto alternativo (da sottoporre sotto forma di istanza all'Autorità Competente per il relativo accoglimento) di aspirazione e abbattimento delle arie da locale ricezione materie prime e magazzino ausiliario, sia con Deoinc spento o in avviamento, sia con DEOINC a regime, qualora le portate di combustibile, sulla base della relazione tecnica di cui al punto a), non risultassero sufficienti ad un adeguato ricambio orario dei locali odorigeni" e, quindi, con riferimento al punto c2) della seconda diffida, sostiene che avendo la stessa predisposto ed inviato la relazione tecnica richiesta, il ritenere che la prescrizione sia inadempiuta, di per sé, per non essere stata presentata una contestuale istanza di variazione all'A.I.A., risultava illogico ed irragionevole e che non era sostenibile che la prescrizione potesse imporre, oltre ad un utilizzo dell'impianto conforme all'A.I.A. esistente, una modifica dell'A.I.A. medesima entro il termine indicato, in quanto la prescrizione non poteva che riguardare la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto già autorizzato.

Secondo la ricorrente, con la presentazione della relazione tecnica a dimostrazione dell'utilizzo conforme dell'impianto, la prescrizione doveva quindi ritenersi adempiuta.

Sul punto, non può che ribadirsi quanto già osservato al punto 12.2 di questa sentenza, e cioè, che la mancata presentazione dell'istanza, così come ritenuto dall'ARPA, integra gli estremi della violazione di una delle precise prescrizioni contenute in verbale, non essendo sufficiente una mera relazione tecnica. Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.

12.5. – Nel quinto ed ultimo motivo di gravame del secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che, alla



luce della stessa diffida e della relazione ARPA, le prescrizioni di cui al verbale -OMISSIS- devono ritenersi adempiute. In ragione di tali presupposti, sarebbe dunque, di per sé, irragionevole, illogico e contraddittorio che la diffida imponga ancora formalmente, nel dispositivo, l'adempimento alle prescrizioni di cui al suddetto verbale.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che nella nota ARPA del 7.09.2018 si legge quanto segue "...in relazione al -OMISSIS- del 19/10/2017, è emerso il mancato adempimento a quanto prescritto, in quanto: - è stata adempiuta nei termini solo una delle tre prescrizioni ivi contenute (a1). - due prescrizioni sono state adempiute oltre i termini (a2) e con modalità difformi rispetto a quanto prescritto (b)" e tanto è stato testualmente riportato dalla Provincia nel proprio provvedimento di diffida. In questi limiti e termini pertanto deve essere interpretato l'inciso secondo il quale la ricorrente era diffidata dal mantenere in esercizio l'installazione in difformità al disposto autorizzativo, anche con riferimento alle prescrizioni asseverate dall'ARPA con -OMISSIS-. Anche tale ultima censura pertanto è priva di pregio.

- 13. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, salvo la parte relativa all'istanza di accesso che invece va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il quinto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti che va dichiarato inammissibile.
- 14. Considerata la complessità delle questioni oggetto della presente controversia sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

(Omissis)

